Comune di Ferrara di Monte Baldo

PROVINCIA DI VERONA

U. T.

originale [ ]
copia [X]

DELIBERAZIONE N. 31	Adunanza del 19/07/1999
Trasmessa al Comitato regionale di Controllo il ..... col N. ..... di Prot.	Codice Ente: ..... Codice materia:
(Rif. S.C.R. prot. N. ..... del .....)	

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza[1] ..... ordinaria di [2] ...prima..... convocazione – seduta .pubblica..

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE ALLE "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE" DEL VIGENTE P.R.G ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 25.03.1999 – ESAME OSSERVAZIONI

L'anno millenovecentonovantanove addi **ventotto** del mese di **luglio** alle ore **20:00** nella Sala delle adunanze consiliari.
Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
1- COLTRI Guerrino		X
2- ROSSI Paolo	X	
3- ADAMOLI Eugenio	X	
4- BERTOLETTI Luigi	X	
5- LORENZI Luigi	X	
6- ZENI Giampaolo	X	
7- BIANCHI Maria Anna	X	
8- CRISTINI Luigi	X	
9- LORENZI Pietro Romeo	X	
10- GAMBINI Paolo	X	
11- LORENZI Andrea	X	
12- CASTELLETTI Giancarlo	X	
13- CASTELLETTI Giambruno		X

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Bussola Dr. Gianfranco.**
Accertata la validità dell'adunanza il **Sig. Geom. Guerrino Coltri** in qualità di **Sindaco** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

(1) Ordinaria, straordinaria – (2) Prima o seconda

Oggetto: Approvazione della variante alle "Norme Tecniche di Attuazione" del vigente P.R.G ed esame osservazioni

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco abbandona l'aula: consiglieri presenti n. 12
Assume la presidenza il Vicesindaco Rossi Paolo.

Premesso che:
con propria deliberazione n. 28 del 08.09.1998, esecuitiva ai sensi di Legge, venivano apportate modeste varianti alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G., ai sensi della Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 21;

con successiva deliberazione n. 9 del 25.03.1999, esecutiva ai sensi di Legge, in seguito all'accoglimento di alcune osservazioni presentate dalle Ditte Berti Clara, Franca e Maria Pia Bertolini e Ditta Fulani Pasquale si rendeva necessario rimodificare alcuni articoli e veniva disposto l'iter amministrativo per la riadozione degli stessi con pubblicazione all'albo pretorio del comune e della provincia per presa visione al pubblico;

Preso atto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 50 della Legge Regione Veneto 27.06.1985 n. 61, sostituito dall'art. 1 della Legge Regione Veneto 05.05.1998, n. 21, il Consiglio Comunale deve approvare la variante adottata entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni apportando le eventuali modifiche conseguenti l'accoglimento delle osservazioni pertinenti, termine che per la suddetta variante adottata cade il 10.06.1999;

Preso altresì atto che non è stato possibile osservare il termine stabilito dalla Legge in quanto la seduta consigliare indetta per l'8 giugno 1999 non si teneva per mancanza del numero legale.

Ricordato che venivano rimodificati: pag. 75 – grado 3° restauro propositivo – comma 2, pag. 76 – grado 4° Ristrutturazione parziale tipo A – comma 3 – punto c, pag. 77 – grado 4° ristrutturazione parziale tipo A – comma 3 - punto n, pag. 77 – grado 5° Ristrutturazione parziale tipo B – comma 2, pag. 110 – area turistico residenziale;

Accertato che la procedura di deposito e pubblicazione delle modeste varianti alle Norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. adottate è stata regolarmente espletata nel modo seguente:
- deposito degli atti a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la segreteria del Comune con il relativo avviso di deposito pubblicato all'albo pretorio dal 30.03.1999 al 08.04.1999;
- deposito degli atti a disposizione del pubblico per 30 giorni presso la Segreteria dell'Amministrazione della Provincia di Verona, dal 09.04.1999 al 11.05.1999, con il relativo avviso di deposito pubblicato all'albo Pretorio della Provincia dal 09.04.1999 al 19.04.1999;
- affissione di manifesti nei pubblici esercizi presenti nel territorio comunale;

Visto che dal Protocollo Comunale di Ferrara di Monte Baldo non risultano pervenute osservazioni;

Vista la comunicazione p.n. 3140/99 del 19.05.1999 dell'Amministrazione Provinciale di Verona, pervenuta al p.n. 1413/24.05.1999, dalla quale risulta che presso la Segreteria Provinciale sono pervenute n. 1 osservazioni;

Dato atto che nel periodo di deposito presso la Segreteria Comunale e Provinciale e nei trenta giorni successivi ad ambedue i predetti depositi sono pervenute n. 1 osservazioni, e precisamente:
- Ditta Canevaro Fabio e Pecori Loredana – p.n. GSP22/10.05.1999;

Atteso che l'art. 42, comma 4, della L.R.V. n. 61/85 dispone che il Comune debba esprimersi su tutte le osservazioni presentate;

Ritenuto, in conformità a quanto disposto dalla Legge Regionale 5 maggio 1998, n. 21, di controdedurre alla osservazione presentata esprimendo un parere alla stessa;

Ritenuto di procedere, su proposta del Vicesindaco, alle operazioni di esame e di voto nel modo seguente:
- l'osservazione verrà illustrata dal Tecnico Comunale appositamente convocato;
- successivamente il Vicesindaco formulerà al Consiglio la proposta di accoglimento, accoglimento parziale o non accoglimento;
- infine il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese, par alzata di mano, si pronuncerà esprimendo il proprio parere in ordine alla proposta formulata dal Vicesindaco;

Il Consigliere Castelletti Giambruno abbandona l'aula: consiglieri presenti n. 11

Richiamata l'osservazione presentata dalla Ditta Canevaro Fabio e Pecori Loredana – p.n. GSP22/10.05.1999 la quale chiede "che il fabbricato sito in loc. Cambrigar contraddistinto con il numero 6 sulla tavola del P.R.G. n. 13/4/P5/42 – grado di protezione degli edifici dei centri storici attualmente classificato con grado di protezione 3° venga modificato con grado di protezione 4° o 5° oppure, in alternativa, di poter modificare l'attuale forometria in seguito al cambio di destinazione d'uso dello stesso";

Ravvisato che l'accoglimento della prima parte dell'osservazione comporta non la modifica alle "norme tecniche di attuazione" bensì alla tavola del P.R.G. n. 13/4/P5/42, tavola che, non essendo compresa nella variante parziale adottata, non è in questo frangente modificabile e quindi l'osservazione non è accoglibile;

Ravvisato, invece, che l'accoglimento della seconda parte comporta la modifica alle "norme tecniche di attuazione" nel grado di protezione 3 al punto 4 e quindi l'opportunità di accogliere in toto la domanda della Ditta richiedente;

Ravvisato che non sono pervenute ulteriori osservazioni sulle modifiche appartate nella riadozione con deliberazione n. 9 del 25.03.1999;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta formulata dal Vicesindaco sull'accoglimento dell'osservazione della Ditta Canevaro Fabio e Pecori Loredana – p.n. GSP22/10.05.1999

Vista la Legge Reg.le n. 61 del 27.06.1985;

Vista la Legge Reg.le n. 21 del 05.05.1998;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53, comma 1, della Legge n. 142/8.6.90 e successive modificazioni;

Udito l'intervento del cosigliere Adamoli Eugenio il quale propone di mettere a disposizione dei consiglieri copia dell'allegato alla presente deliberazione contenente la norma vigente, la stessa adottata ed infine la stessa variata;

con voti favorevoli n. 11 astenuti n. 0 contrari n. 0 viene accolta l'osservazione presentata dalla Ditta Canevaro Fabio e Pecori Loredana – p.n. GSP22/10.05.1999;

e, conseguentemente

DELIBERA

1) di approvare le modifiche alle "norme tecniche di attuazione" riadottate con deliberazione n. 9 del 25.03.1999 nei punti : pag. 75 – grado 3° restauro propositivo – comma 2, pag. 76 – grado 4° Ristrutturazione parziale tipo A – comma 3 – punto c, pag. 77 – grado 4° ristrutturazione parziale tipo A – comma 3 - punto n, pag. 77 – grado 5° Ristrutturazione parziale tipo B – comma 2, pag. 110 – area turistico residenziale;

2) di accogliere l'osservazione della Ditta Canevaro Fabio e Pecori Loredana apportando la seguente modifica alle "norme tecniche di attuazione" : a pag. 75 nel grado di protezione 3 al punto quarto 4 il testo "*Si prescrive inoltre .... del complesso*" è sostituito con il testo " *Si prescrive inoltre la conservazione ed il ripristino dell'immagine complessiva delle facciate interne ed esterne non alterate, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.) con possibilità di praticare nuove aperture o chiusure purchè funzionali all'uso ammesso, adoperando materiali che denuncino chiaramente l'intervento. Le dimensioni delle nuove aperture dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti nell'edificio in esame. I porticati, le vaste aperture dei fienili e di strutture simili e in genere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro sull'esterno, nei cambi d'uso, possono essere chiusi mediante murature purchè rientrino di almeno 10 cm dalle preesistenze; le nuove murature dovranno essere intonacate e tinteggiate per rendere chiaramente evidente la parte nuova da quella vecchia; Conservazione inoltre del volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc;).;*"

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio tecnico comunale per le incombenze conseguenti;

4) di pubblicare la presente delibera all'albo pretorio del Comune dando atto che trascorso 30 giorni da quello di pubblicazione, la variante diverrà esecutiva.

Approvato e sottoscritto.

IL XXXXXXXX PRESIDENTE — IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Rossi Paolo — Fto Bussola Dr. Gianfranco

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E DI TRASMISSIONE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Ferrara di Monte Baldo, li 28 LUG. 1999

La suestesa deliberazione:

[X] è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 28 LUG. 1999 e per gg. 15 ai sensi dell'art. 47, comma I°, della L. n. 142/1990.

[ ] trasmessa al competente Organo di controllo ai sensi dell'art. 17, comma 33 della legge 15.05.1997 n. 127, trattandosi di atto sottoposto al controllo preventivo di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Dr. Piergiorgio Saltarin

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Lì 28 LUG. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Piergiorgio Saltarin

COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

[X] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 47, comma i°, della legge 8.6.1990, n.° 142.

[ ] decorsi 30 giorni dal ricevimento di copia da parte della competente Sezione del comitato Regionale di Controllo, avvenuta il ..... prot. n. .....,
senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 17, comma 40, della legge 15.05.1997, n.° 127.

Lì 27 AGO. 1999

IL SEGRETARIO COMUNALE

Bussola Dott. Gianfranco

COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO

A seguito di richiesta di chiarimenti o elementi integrativi di giudizio della Sezione del Comitato Regionale di Controllo con ordinanza istruttoria in data .....
prot. n. ..... :

[ ] la presente deliberazione è stata ripresa / revocata con deliberazione C.C./G.C.n. .....
del .....

[ ] sono state prodotte controdeduzioni : atti n. ..... del .....

Estremi ricezione atti richiesti: Sezione Comitato Regionale di Controllo atti n. .....
del .....

[ ] Esecutiva decorsi 30 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi integrativi senza che ne sia stato pronunciato provvedimento di annullamento a norma dell'art. 17, comma I°, Legge 15.05.1997, n.° 127.

[ ] Annullata per vizi di legittimità con provvedimento in data .....
prot. n. .....

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Comune di FERRARA DI MONTE BALDO
Provincia di VERONA
Allegato alla deliberazione consiliare n. 31
del 19 LUG. 1999

ALLEGATO "a"

COMUNE DI FERRARA DI MONTE BALDO
PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME DI ATTUAZIONE

PROPOSTE DI MODIFICA

Pag. 75 – Grado 3° Restauro propositivo – comma 2

Testo vigente:
"Gli interventi dovranno rispettare integralmente le prescrizioni del grado 2 definite ai punti a, b, f, h, i, l, m, n, o, p, dovranno invece rispettare le seguenti prescrizioni variate rispetto a quelle definite nei corrispondenti punti del grado precedente:

a) i collegamenti interni verticali e orizzontali dovranno essere inseriti o modificati con il mimino di alterazione della struttura tipologica dell'edificio;
b) i porticati, le vaste aperture (dei fienili e di strutture simili e in genere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro sull'esterno, possono essere chiusi solo mediante finestrature in modo da rispettare la forma dell'apertura stessa.
c) la suddivisione in più unità immobiliari di un edificio è possibile solo ove ciò non contrasti con la struttura tipologica dello stesso e quando il lotto su cui insiste permetta un'organizzazione adeguata delle accessibilità."

Testo adottato:
"Gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) conservazione e ripristino dell'impianto strutturale originario verticale o orizzontale; i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche, senza modificazione della quota di imposta originaria, con strutture analoghe aventi gli stessi requisiti di quelle originarie nel caso si tratti di strutture particolarmente caratterizzanti;
b) i collegamenti interni verticali e orizzontali dovranno essere inseriti o modificati con il mimino di alterazione della struttura tipologica dell'edificio;
c) i porticati, le vaste aperture (dei fienili e di strutture simili e in genere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro sull'esterno, possono essere chiusi solo mediante finestrature in modo da rispettare la forma dell'apertura stessa.
d) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi antiche, ecc., nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
e) la suddivisione in più unità immobiliari di un edificio è possibile solo ove ciò non contrasti con la struttura tipologica dello stesso e quando il lotto su cui insiste permetta un'organizzazione adeguata delle accessibilità;
f) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione anche parziale, del profilo altimetrico originario e qualora esse siano praticabili;
g) possibilità di inserire scale secondarie, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
h) possibilità di inserire servizi igienici con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in locale dotato di illuminazione e aerazione naturale. Ove sia prioritario il rispetto delle strutture dell'organismo edilizio per tali servizi è prescritto l'uso di elementi leggeri prefabbricati;
i) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni mistificazione e contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia;
l) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce: sono vietate le tinteggiature lavabile, plastiche e simili;
m) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2.40, nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; tale altezza utile può essere ridotta fino a ml. 2.20 esclusivamente per gli edifici la cui funzione residenziale sia dimostrabile come esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme;
n) obbligo di eliminare le superfetazioni, e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio."

Testo modificato:
"Gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) conservazione e ripristino dell'impianto strutturale originario verticale o orizzontale; i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche, senza modificazione della quota di imposta originaria, con strutture analoghe aventi gli stessi requisiti di quelle originarie nel caso si tratti di strutture particolarmente caratterizzanti;

b) i collegamenti interni verticali e orizzontali dovranno essere inseriti o modificati con il mimino di alterazione della struttura tipologica dell'edificio;
c) i porticati, le vaste aperture dei fienili e di strutture simili e in genere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro sull'esterno, nei cambi d'uso, possono essere chiusi mediante murature purchè rientrino di almeno 10 cm dalle preesistenze; le nuove murature dovranno essere intonacate e tinteggiate per rendere chiaramente evidente la parte nuova da quella vecchia;
d) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi antiche, ecc., nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
e) la suddivisione in più unità immobiliari di un edificio è possibile solo ove ciò non contrasti con la struttura tipologica dello stesso e quando il lotto su cui insiste permetta un'organizzazione adeguata delle accessibilità;
f) possibilità di utilizzare soffitte o sottotetti, purché ciò non comporti l'alterazione anche parziale, del profilo altimetrico originario e qualora esse siano praticabili;
g) possibilità di inserire scale secondarie, montacarichi ed altri impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio con la tassativa esclusione di volumi tecnici eccedenti le coperture esistenti;
h) possibilità di inserire servizi igienici con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in locale dotato di illuminazione e aerazione naturale. Ove sia prioritario il rispetto delle strutture dell'organismo edilizio per tali servizi è prescritto l'uso di elementi leggeri prefabbricati;
i) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni mistificazione e contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia;
l) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce: sono vietate le tinteggiature lavabile, plastiche e simili;
m) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2.40, nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; tale altezza utile può essere ridotta fino a ml. 2.20 esclusivamente per gli edifici la cui funzione residenziale sia dimostrabile come esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme;
n) obbligo di eliminare le superfetazioni, e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio."

Pag. 76 – Grado 4° Ristrutturazione parziale tipo A – comma 3 – punto c

Testo vigente:

"conservazione e ripristino delle aperture originarie, su tutte le facciate nella posizione, nella forma, nelle dimensioni e nei materiali di contorno, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;"

Testo modificato:

a) " conservazione e ripristino dell'immagine complessiva delle facciate interne ed esterne non alterate, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.) con possibilità di praticare nuove aperture o chiusure purchè funzionali all'uso ammesso, adoperando materiali che denuncino chiaramente l'intervento. Le dimensioni delle nuove aperture dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti nell'edificio in esame. I porticati, le vaste aperture dei fienili e di strutture simili e in genere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro sull'esterno, nei cambi d'uso, possono essere chiusi mediante murature purchè rientrino di almeno 10 cm dalle preesistenze; le nuove murature dovranno essere intonacate e tinteggiate per rendere chiaramente evidente la parte nuova da quella vecchia; Conservazione inoltre del volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc;).;"

Pag. 77 – Grado 4° Ristrutturazione parziale tipo A – comma 3 – punto n

Testo vigente:

" possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili di mi. 2.40; nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; è fatta eccezione per i casi considerati al punto "o" del grado di protezione 2, anche in caso della traslazione dei solai ammessa al punto "b" del presente grado di protezione;"

Testo modificato:

" possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2.40, nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; tale altezza utile può essere ridotta fino a ml. 2.20 esclusivamente per gli edifici la cui funzione residenziale sia dimostrabile come esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme;"

Pag. 77 – Grado 5° Ristrutturazione parziale tipo B – comma 2

Testo vigente:

"Gli interventi dovranno rispettare integralmente le prescrizioni del grado di protezione 4 - definite ai punti b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n, o, dovranno invece rispettare a quelle definite nel corrispondente punto del grado precedente:

a) conservazione e ripristino dell'immagine complessiva delle facciate interne ed esterne non alterate, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.) con possibilità di praticare fori nelle murature cieche, adoperando materiali che denuncino chiaramente l'intervento. Le dimensioni delle nuove aperture dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti nell'edificio in esame. In particolare gli edifici non residenziali quali fienili, antiche strutture agricole, ecc., debbono mantenere, ove esistenti, le aperture da pilastro a pilastro e da solaio a solaio con la possibilità di chiusura solo mediante finestrature, in modo da rispettare la forma dell'apertura stessa.
Conservazione inoltre del volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc;)."

Testo adottato:

"Gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

a) conservazione e ripristino dell'immagine complessiva delle facciate interne ed esterne non alterate, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.) con possibilità di praticare nuove aperture o chiusure purchè funzionali all'uso ammesso, adoperando materiali che denuncino chiaramente l'intervento. Le dimensioni delle nuove aperture dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti nell'edificio in esame. In particolare gli edifici non residenziali quali fienili, antiche strutture agricole, ecc., debbono mantenere, ove esistenti, le aperture da pilastro a pilastro e da solaio a solaio con la possibilità di chiusura solo mediante finestrature, in modo da rispettare la forma dell'apertura stessa.Conservazione inoltre del volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc;).
b) i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche o igienico sanitarie con modificazione massima della quota originaria di 30 cm. se ciò non comporta il cambiamento dell'assetto originario generale dell'edificio; è prescritto l'uso di materiali analoghi nel caso in cui si tratti di solai originari caratterizzanti;
c) conservazione e ripristino delle aperture originarie, su tutte le facciate nella posizione, nella forma, nelle dimensioni e nei materiali di contorno, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio;
d) conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale, per gli accessi degli edifici o per i negozi; se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione o comunque portandole a forma e dimensioni congrue con l'insieme edilizio in cui sono inserite;
e) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi antiche, ecc. nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
f) possibilità di aggregare unità abitative adiacenti troppo piccole o di suddividere unità abitative troppo grandi, per un adeguato utilizzo, nel rispetto della struttura tipologica di base e degli elementi architettonici caratterizzanti.
g) possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti qualora praticabili ;
h) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri Impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio, con la tassativa esclusione dei volumi tecnici eccedenti le coperture;
i) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;
l) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni mistificazione o contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia;
m) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce: sono vietate le tinteggiature plastiche e simili;
n) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili di mi. 2.40; nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; è fatta eccezione per i casi considerati al punto "o" del grado di protezione 2, anche in caso della traslazione dei solai ammessa al punto "b" del presente grado di protezione;
o) obbligo di eliminare le superfetazioni, ecc. e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio."

Testo modificato:
"Gli interventi dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

b) conservazione e ripristino dell'immagine complessiva delle facciate interne ed esterne non alterate, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti, nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc.) con possibilità di praticare nuove aperture o chiusure purchè funzionali all'uso ammesso, adoperando materiali che denuncino chiaramente l'intervento. Le dimensioni delle nuove aperture dovranno attentamente relazionarsi alle proporzioni esistenti nell'edificio in esame.Conservazione inoltre del volume esistente, degli andamenti e delle sporgenze dei tetti nonché dell'intero apparato decorativo (cornicioni, marcapiani, lesene, ecc;).
c) i solai possono essere sostituiti per motivate ragioni statiche o igienico sanitarie con modificazione massima della quota originaria di 30 cm. se ciò non comporta il cambiamento dell'assetto originario generale dell'edificio; è prescritto l'uso di materiali analoghi nel caso in cui si tratti di solai originari caratterizzanti;
d) conservazione e ripristino delle aperture originarie, su tutte le facciate nella posizione, nella forma, nelle dimensioni e nei materiali di contorno, in quanto legate alla morfologia fondamentale dell'edificio; i porticati, le vaste aperture dei fienili e di strutture simili e in genere gli spazi liberi tra pilastro e pilastro sull'esterno, nei cambi d'uso, possono essere chiusi mediante murature purchè rientrino di almeno 10 cm dalle preesistenze; le nuove murature dovranno essere intonacate e tinteggiate per rendere chiaramente evidente la parte nuova da quella vecchia;
e) conservazione e ripristino delle aperture originarie a livello stradale, per gli accessi degli edifici o per i negozi; se necessario eliminando quelle di più recente realizzazione o comunque portandole a forma e dimensioni congrue con l'insieme edilizio in cui sono inserite;
f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati quali fontane, esedre, muri, scenari, edicole, lapidi antiche, ecc. nonché degli spazi scoperti pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
g) possibilità di aggregare unità abitative adiacenti troppo piccole o di suddividere unità abitative troppo grandi, per un adeguato utilizzo, nel rispetto della struttura tipologica di base e degli elementi architettonici caratterizzanti.
h) possibilità di utilizzare soffitte e sottotetti qualora praticabili ;
i) possibilità di inserire scale, ascensori, montacarichi e altri Impianti tecnologici che non compromettano la morfologia, la tipologia e la struttura dell'edificio, con la tassativa esclusione dei volumi tecnici eccedenti le coperture;
j) possibilità di inserire servizi igienici illuminati e aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati in nicchia in un locale dotato di illuminazione e aerazione naturale;
l) conservazione e ripristino degli infissi originari che vanno eventualmente sostituiti con materiali tradizionali lavorati secondo le tecnologie usate nella tradizione locale; è vietata ogni mistificazione o contraffazione di tali materiali con altri surrogati o derivati di nuova tecnologia;
m) conservazione e ripristino degli intonaci esterni originari, che devono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie. Le tinteggiature esterne dovranno essere date con colori a calce: sono vietate le tinteggiature plastiche e simili;
n) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili pari a ml. 2.40, nel caso non sia raggiungibile tale altezza minima dovrà essere escluso l'uso abitabile dei locali in questione; tale altezza utile può essere ridotta fino a ml. 2.20 esclusivamente per gli edifici la cui funzione residenziale sia dimostrabile come esistente alla data di entrata in vigore delle presenti norme;
o) obbligo di eliminare le superfetazioni, ecc. e in genere le sovrastrutture di epoca recente, che non rivestano interesse o contrastino con la comprensione storica dell'edificio."

Pag. 110 – AREA TURISTICO RESIDENZIALE:

Testo vigente:
"Trattasi di zona quasi totalmente occupata da edilizia alpina di piccole dimensioni. La tipologia edilizia deve essere consequenziale a quella attuale.
L'intervento diretto è ammesso solo se esistono le opere di urbanizzazione primarie e secondarie o l'impegno alla loro contemporanea esecuzione.
In caso contrario è prescritto l'intervento preventivo.
La distanza dalle strade viene fissata in ml. 10,00.
Distanze minori sono consentite solo in presenza di uno strumento attuativo.
La costruzione e l'ampliamento degli edifici esistenti sono subordinati al rispetto dell'indice di progetto, è consentito il raggiungimento della superficie massima per unità abitativa di 38 mq., comprensive dei servizi con esclusione delle autorimesse."

Testo adottato: (modifica solo il 6° paragrafo)
"Non sono ammesse nuove costruzioni.
Per gli edifici esistenti è ammesso l'ampliamento fino al raggiungimento della superficie massima utile, per unità abitativa, di 48 mq, comprensiva dei servizi.
Per gli stessi edifici è pure ammessa la demolizione con fedele ricostruzione, anche in muratura, purchè il rivestimento esterno venga realizzato in legno.
E' ammessa la sopraelevazione fino ad un massimo di ml. 3,00 misurati dal piano di campagna.
Sono vietate le autorimesse e le tettoe, mentre è ammesso il posto auto scoperto.
E' stralciata la tabella allegata degli indici stereometrici."

Testo modificato:
"Trattasi di zona in parte già edificata da edilizia alpina di piccole dimensioni ed in parte destinata a nuovi complessi insediativi. La tipologia edilizia deve essere consequenziale a quella attuale. La distanza dalle strade pubbliche è fissata in ml 10.

Nella parte già edificata, perimetrata con il colore rosso sulla planimetria allegata, non sono ammesse nuove costruzioni mentre sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione. Per questa zona va stralciata la tabella degli indici stereometrici. Per gli edifici esistenti, già adibiti ad abitazione all'entrata in vigore delle presenti norme o gli edifici crollati in seguito a calamità naturali, sono altresì ammessi, i seguenti interventi:

a) demolizione e riscostruzione, anche in posizione diversa, con l'impiego di materiali analoghi oppure in muratura purchè il rivestimento esterno venga realizzato in legno e conservato tale;
b) ampliamento fino al raggiungimento della superficie massima utile, per unità abitativa, di mq. 48 comprensivi dei servizi;
c) sopraelevazione fino al raggiungimento di un'altezza massima, così come definita all'art. 22 delle norme di attuazione, di ml. 3,00;
d) costruzione di tettoie fino ad un massimo di mq. 10 di superficie coperta;

L'autorizzazione all'esecuzione degli interventi di cui sopra sono subordinati alla realizzazione sul terreno di proprietà del richiedente la concessione di due parcheggi per uso collettivo, di mq. 12,5 cad., da posizionarsi in modo contiguo la strada esistente già di uso collettivo. Sono inoltre subordinati al rispetto dei seguenti punti:

a) distanza dai confini non inferiore a ml. 5,00;
b) distacco minimo tra fabbricati non inferiore a ml. 10,00;
c) superficie coperta non superiore al 10% del lotto;
d) altezza massima ml. 3,00.

Nella parte destinata a nuovi complessi insediativi, quella perimetrata con il colore verde, l'intervento è ammesso solo in presenza di uno strumento attuativo e nel rispetto degli indici stereometrici di tabella."

